


QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

7

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2019

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA 2019

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Inventarium conficere *tra prassi e dottrina a Genova* (*secc. XII-XIII*)

Valentina Ruzzin

valentina.ruzzin@unige.it

Occorre osservare, in via preliminare e generale, come la struttura della documentazione inventariale non abbia goduto di particolare attenzione, a differenza di quanto accade con le informazioni, molto preziose dal punto di vista della cultura materiale, che essa di norma contiene, senza cioè molta attenzione al contesto offerto dal profilo giuridico e dalla prassi notarile locale. Tale atteggiamento è senz'altro anche derivato dalla circostanza per la quale la forma dell'inventario è, se analizzata in sé, spesso tra le più povere di suggerimenti contestualizzanti e, in qualità di momento intermedio di una gamma variamente articolata di procedure giudiziarie o para-giudiziarie, spesso affidate a diversi notai e uffici competenti, può essere reperita anche in forma isolata, quasi disconnessa dalla vicenda che invece contribuisce a comporre.

Il momento inventariale acquisisce dignità di scrittura dotata di pubblica forma solo se è inserito entro una procedura di interesse, almeno di riflesso, potenzialmente collettivo. In effetti, anche la *Summa* rolandiniana prevede solo due casi plausibili per la *confectio* di tale tipo particolare di *instrumentum*, entrambi connessi alla trasmissione di eredità: l'inventario *post mortem* fatto redigere direttamente da un erede e quello attuato, nelle medesime circostanze, per interposta persona (curatori testamentari e tutori di eredi minori)¹. Lo *inventarium*, dunque, pertiene *in toto* alla procedura che rientra nei casi di volontaria giurisdizione.

Il primo, recente, sondaggio di Antonella Rovere su alcune imbreviature di inventari d'area ligure per la seconda metà del XIII secolo ha messo in luce una struttura del testo abbastanza peculiare e a quelle date stabilizzata². Nella parte preliminare alla vera e propria elencazione trova infatti posto un'introduzione che ospita alcuni richiami alla tradizione giustiniana (*con-*

¹ ROLANDINI 1564, cc. 204v-209v. Il punto di riferimento per tali procedure, dalla seconda metà del XIII secolo, sarà poi lo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante.

² ROVERE 2016, pp. 316-320.

stitutio sacratissimi principis Iustiniani)³, entro la quale il facente inventario dichiara la propria volontà di non incorrere nelle pene previste per l'erede – o il suo rappresentante – in tale senso inadempiente (*volens evitare penas contra curatorem inventarium non facientem*), e appone un segno di croce a esordio dell'azione giuridica (*premisso venerabili signo crucis*); se effettivamente presente, tale *signum* è inserito nel testo per lo più dal notaio, ma occasionalmente risulta essere anche autografo. In tale forma documentaria risulta inoltre evidente la centralità della presenza di due *publicae personae* quali garanti della corretta descrizione dei beni, definite anche *tabularii* e *tabelliones*⁴, con chiari riferimenti agli scribi di *curia*, mentre l'unica forma verbale è una voce di *invenio* (e sue varianti), di solito coniugato alla prima persona, singolare o plurale, poiché il dettato è generalmente in forma soggettiva. Il testo del rinvenimento repertoriale, inoltre, viene lasciato 'aperto', cioè è seguito da uno spazio bianco dell'estensione variabile di alcune righe, destinato ad ospitare eventuali aggiunte, come specificato dalla formula che lo segue (*spacium verum relictum est ut ...*) e che precede le *publicationes*.

Globalmente, quindi, si può osservare come la scritturazione di un patrimonio che muta di proprietario non soltanto sia esito documentario, ma anche momento *publicum*, seguito cioè dalla collettività, che potrebbe esserne toccata, attraverso un molteplice numero di accorgimenti formali.

Nelle imbreviature d'area genovese tale struttura perviene nella sua sostanza inalterata almeno fino all'inizio del XV secolo. Si possono campionare, a titolo puramente esplicativo, gli atti proposti dal notaio Giorgio *de Ponto* da Framura, scriba del console dei placiti nel 1340-1341, quelli di Rolandino da Manarola, scriba del vicario del podestà di Genova nel 1348, e quelli di Giovanni *de Bozolo*, scriba del podestà di Bisagno nel 1398. In ciascuno di essi, indipendentemente dal fatto che l'inventario sia predisposto da un curatore o da un erede diretto, la parte introduttiva già rilevata da Rovere per la metà del XIII secolo si è ulteriormente ampliata, rimanendo salvi sia il richiamo alla tradizione giustiniana e alle pene previste per chi la trasgredisce⁵, sia il

³ Il *Corpus*, prevedendo ampie sezioni in merito agli istituti di tutela e curatela, ritorna svariate volte sull'obbligo di redigere un inventario *publice factum*, tra le quali: C.5.37.22; C.5.51, C.5.53; D.26.7.7.

⁴ ROVERE 2016, pp. 318-319, dove l'autrice nota peraltro anche l'uso dei termini *tabellio* e *tabularius* per specificare il ruolo assunto dal notaio.

⁵ Da ASGe, *Notai Antichi* 296/I (1340-1341): «Ego A ... curator datus B ... volens ... evitare penas statutas contra curatores inventarium non facentes». Da ASGe, *Notai Antichi*

ricorso a una forma di intervento del richiedente, espresso attraverso il segno di croce⁶, il che, con l'eccezione del caso particolare dei *publici testes*, mi risulta essere l'unico apporto (sotto)scrittorio diverso da quello del rogatario attestato in tutta la prassi documentaria dello *instrumentum* genovese. L'azione avviene formalmente di fronte al giudice competente, che ne garantisce il corretto svolgimento attraverso la *interpositio auctoritatis*, ed è in questo coadiuvato dall'intervento parallelo di due notai-*publicae personae*⁷, uno dei quali appone proprio il *signum* al posto dell'interessato (*notarius subscribens*), se richiesto.

Per chiudere questo breve *excursus*, occorre invece sottolineare che, nel corso del XV secolo, tale procedura appare mutare. L'azione giuridica che immediatamente precede il repertorio non scaturisce più in modo diretto dall'avente diritto (l'erede, il *tutor*, il *curator*), il quale agisce alla presenza, vera o fittizia, dell'autorità competente, ma direttamente da quest'ultima. Gli inventari avvengono per mandato del giudice, che è ovviamente sollecitato dall'erede, ma la parte introduttiva al repertorio appare molto più asciutta,

325/II (1348): « Ego A ... volens ... gaudere beneficio sacratissimi principis domini Iustiniani introducto in favorem heredum non compendium de bonis tutelarum et curarum ipsius ». Da ASGe, *Notai Antichi* 408 (1398): « Ego A ... volens evitare penas a iure statutas contra curatores inventarium seu repertorium non facentes de boniis curarum quas subeunt seu quarum administracionem suscipiunt ».

⁶ Da ASGe, *Notai Antichi* 296/I (1340-1341): « premissis prius venerabili signo crucis ✠ manu mea propria impresso, inventarium seu repertorium de bonis dicte cure facio et fecisse confiteor ». Da ASGe, *Notai Antichi* 325/II (1348): « premissis prius venerabili signo sancte venerande crucis ✠ manu propria ... de bonis et rebus inventis in ipsa hereditate tale fecit inventarium seu repertorium et confitetur invenisse bona infrascripta ». Da *Notai Antichi* 408 (1398): « premissis prius manu propria mei venerabili signo crucis ✠, inventarium seu repertorium de dictis bonis dicte cure facere disposui et facere inchoavi et facio ».

⁷ Da ASGe, *Notai Antichi* 296/I (1340-1341), dove: « Ego A ... constitutus in presentia X, auctoritatem suam et decretum interponentis, et in presentia publicarum personarum videlicet tui Georgii de Ponto de Framura, notarii scribentis, et X notarii se subscribentis pro me dicto curatore et mandato meo ». Da ASGe, *Notai Antichi* 325/II (1348): « Ego A ... constitutus in presentia B ... auctoritatem suam et decretum interponentis, necnon in presentia publicarum personarum videlicet mei notarii infrascripti, scribentis, et X notarii se subscribentis iusso et mandato ipsius heredis ». Da ASGe, *Notai Antichi* 408 (1398): « Ego A ... constitutus in iure et in presentia X, pro tribunali sedentis ad ipsius solitum iuris banchum ..., suam et comunis Ianue auctoritatem et decretum interponentis, necnon et in presentia publicarum personarum videlicet tui Iohannis de Bozolo, notarii infrascripti, et X notarii se subscribentis iubsu et mandato mei ».

senza più alcun richiamo esplicito alla tradizione giustiniana o alla garanzia offerta dalla presenza di *publicae personae*, che infatti, agendo ora direttamente il magistrato, non avrebbero più motivo di intervenire. In modo congruo a questo spostamento dell'*actio* che impartisce l'ordine ultimo di redazione, la cui origine ora risiede appunto nella disposizione del giudice e non più in quella dell'erede, il dettato è esposto in forma oggettiva⁸ e non vi è più alcun cenno di sottoscrizione simbolica, autografa o allografa, della parte.

Se l'inventario, dunque, non è mai percepito come disgiunto dal concetto di patrimonio e dal momento della sua transizione, va tenuto conto che il patrimonio non è certamente riconducibile soltanto a una persona o a un gruppo familiare. Un gran numero di riferimenti alle pratiche repertoriali è infatti reperibile, ad esempio, in tutte le produzioni documentarie di pertinenza ecclesiastica. Anche in questo caso è presente una forma di trasmissione di un complesso di beni: quando un qualunque ente muti il proprio referente (abate, ministro, priore etc.), il suo patrimonio viene trasferito – in custodia e uso – al nuovo affidatario.

Per il caso genovese, si possono trovare svariati accenni a tale procedura in ognuno dei frammenti di notai scribi della curia arcivescovile editi sinora. La *inmissio* in possesso di un neo-nominato affidatario prevede contestualmente l'obbligo, impostogli da parte dell'arcivescovo, di redigere l'inventario dei beni mobili e immobili dell'ente cui sta per accedere, come sicuramente sancito da un pronunciamento sinodale precedente a quello del 1375 e di cui si è persa traccia⁹. Secondo quanto espresso in questi documenti, il repertorio deve essere redatto in duplice copia, una delle quali è da conservarsi presso l'ente, mentre l'altra è da consegnarsi alla stessa curia

⁸ Si vedano ad esempio: il repertorio dei beni di Giovanni *Ricius* (1408), che è così introdotto: «M^oCCCC^oVIII. Hoc est inventarium seu repertorium bonorum et rerum quondam Iohannis Ricii lanerii, scriptum et factum mandato domini iudicis et assesoris domini potestatis Ianue, ad instanciam et requisicionem Simonis de Rapallo tanquam mariti et coniuncte persone Caterine, olim uxoris dicti quondam Iohannis et nunc uxoris dicti Simonis, existente nuncio Simone de Lurixana» (BANCHERO 2006); quello del cartaiò Bartolomeo Lupoto (1470), che è così intestato: « Inventarium rerum bonorum ... factum de mandato egregii domini vicarii sale superioris » (*Mostra storica* 1964, n. XCVIII), oppure quello di Antonio Valle (1472): « ✕ MCCCCLXXII, die secunda decembris. Inventarium rerum et bonorum ... factum de mandato magnifici domini potestatis ad instanciam ... uxoris ... et fratris ... et eiam nepotis » (*Appendice documentaria* 2010, n. 9).

⁹ Cfr. *Simone de Compagnono* 2006, p. LX.

dell'arcivescovo (« de ipsius bonis duplex confici facere inventarium, quorum unum curie presentabit »), di solito entro uno o due mesi.

Tuttavia, nei pur non ricchissimi complessi documentari monastici del genovesato, non risultano pervenuti originali di tale forma documentaria¹⁰. In effetti in queste ingiunzioni non si parla affatto di *instrumentum*, né si fa riferimento alcuno all'obbligo di coinvolgimento di un notaio. In questo caso l'inventario, così come sembra emergere dalle prescrizioni della curia arcivescovile, non è una scrittura necessariamente pubblica. Fededegna per le parti, ma non per forza estesa in *publica forma*, e dunque forse redatta per lo più proprio dal nuovo affidatario, o dal massaro o dall'economista per gli enti più grandi. Questo concorre a spiegare perché, a fronte delle oltre 50 notizie di prescrizioni reperite nei notai di curia finora editi¹¹, soltanto 3 siano poi gli inventari effettivamente almeno imbreviati nei cartulari di quei medesimi notai che prestano servizio presso la curia arcivescovile genovese¹².

Si osserva immediatamente una ragionevole e sostanziale divaricazione, entro formulario notarile, tra l'accertamento patrimoniale della persona, cioè quindi inserito in un procedimento di volontaria giurisdizione, e quello dell'ente. Se alcuni aspetti generici della trasmissione di beni, ad esempio, tra il rettore di una pieve e il suo successore sembrano talvolta mimare riferimenti propri dell'amministrazione tutelare o della cura (« volens <facere inventarium> antequam me ingeram sive inmiseum administrationi dicte

¹⁰ L'assenza di originali di tale tipo di produzione documentaria è stata notata già da ROVERE 2016, p. 319. Su questo cfr. comunque oltre.

¹¹ *Stefano di Lavagna* 2007, nn. 337, 339, 340; *Nicolò di Santa Giulia* 2004, n. 11; *Simone de Compagnono* 2006, nn. 130, 131, 134, 135, 137, 140, 142-146, 149, 150, 154, 156, 157, 160, 161, 168, 171, 174, 179, 180, 182, 184, 185, 190, 192, 193, 195, 198, 199, 203, 206-210, 212, 218, 222, 225, 229-232, 234, 236, 239.

¹² *Nicolò di Santa Giulia* 2004, n. 15; *Stefano di Lavagna* 2007, nn. 33, 68. In quest'ultimo caso, il preposito di Sant'Ambrogio peraltro dichiara di voler procedere alla stesura del repertorio al fine di dividere i propri beni da quelli dell'ente prima di diventarne il massaro. A questi tre documenti si deve poi aggiungere l'imbreviatura dell'inventario dei libri del monastero di Santo Stefano fatta redigere dagli unici tre monaci rimasti dopo la morte dell'abate, che infatti dichiarano di volerlo fare « ut res dicti monasterii in posterum salubrius gubernentur et ne eis ignorantia aliqua imputetur de rebus et bonis dicti monasterii tunc inventis in dicto monasterio » (*Santo Stefano* 2008-2009, II, n. 492). L'inventario trecentesco dei beni del capitolo della cattedrale, invece, risulta essere stato redatto per intervento del sacrista ma per mano di un notaio e alla presenza dell'arcidiacono e del preposito, nominati apposta dal capitolo stesso: PISTARINO 1961, p. 9.

plebis ...»), le similitudini si interrompono subito. Le abbreviature di inventari di enti religiosi sopravvissute per il XIII-XIV secolo non soltanto non riportano – il che è ovvio – allusioni a prescrizioni giuridiche, ma neanche presentano alcuna di quelle forme almeno cautelative previste nel caso di inventari relativi alla persona fisica: non c'è intervento della parte, né presenza di persone pubbliche, aspetti che dunque appartengono del tutto alla dimensione della procedura più propriamente 'civile'. Interessante è infatti notare l'unico caso che si discosta da questa casistica, pur riguardando in senso lato anche un ente ecclesiastico, è in verità l'inventario dell'eredità di un defunto che, nel 1348, ha destinato i suoi beni al convento dei Predicatori¹³. La procedura, che pure non è condotta davanti al giudice comunale ma al vicario dell'arcivescovo e per iniziativa del convento stesso tramite un procuratore, aderisce completamente al modello documentario delle curie comunali. Il vicario presta la sua *interpositio auctoritatis*, il facente inventario appone il segno di croce e Nicolò di Santa Giulia, scriba della curia arcivescovile, si dichiara *publica persona* assieme al collega Domenico *de Montefalchono*, che è il *notarius subscribens*.

Sia che l'inventario riguardi il singolo sia che riguardi un ente, tuttavia, il momento della vera e propria inventariazione appare essere l'oggetto del momento documentale, non la sua verbalizzazione. Questa distinzione può sembrare sottile, ma forse a sua volta contribuisce a spiegare proprio perché non siano facilmente reperibili originali intesi in senso diplomatico. Trascorso il momento della *inventio*, che si conclude solo quando il notaio appone l'ultima datazione cronica¹⁴, l'inventario, che è sempre funzionale ad altre fasi della

¹³ Nicolò di Santa Giulia 2004, n. 118.

¹⁴ Malgrado le differenziazioni di cui sopra nella struttura tra gli inventari di XIII-XIV secolo e quelli successivi, la possibilità di lasciare 'aperto' il documento-repertorio per la durata della ricognizione, anche mesi, pare essere tratto costante. Già per le attestazioni duecentesche tale documento è stato infatti definito anche potenzialmente *in progress* (ROVERE 2016, p. 316) e un occasionale sondaggio della fonte lo conferma, come nel caso di cui a nota 65 o negli inventari redatti da Enrico *de Bisame*, scriba del console di giustizia nel 1231 (ASGe, *Notai Antichi* 11), che, quando completi, talvolta riportano uno sdoppiamento, nell'escatocollo, della datazione cronica e topica secondo tale dettato (ad esempio, da c. 67v): « Inceptum fuit hoc inventarium Ianue in domo Porcellorum qua habitat ... in presentia Stephani di Alexandria notarii, die XI aprilis, inter terciam et nonam. Testes ... Completum fuit in ecclesia Sancti Laurentii, in presentia Oberti de Cerredo notarii, eodem millesimo, die VIII madii, inter terciam et nonam ». Gli statuti emanati nel 1363 prevedevano un tempo di 16 giorni entro il quale procedere a redigere l'inventario: cfr. *Leges Genuenses* 1901, col. 899.

procedura, è subito superato, e detenere quindi evidenza probatoria di un processo che esiste solo per essere oltrepassato può essere urgenza non pressante.

Nei due soli *munda* duecenteschi che ho reperito relativi a una concreta transizione del patrimonio di una chiesa (Sant'Agnese di Genova) al suo nuovo rettore, le parti e il notaio rogatario infatti non redigono propriamente un inventario, sebbene elenchino e descrivano i beni mobili al centro di questa consegna e si trovino gli stessi presenti entro la chiesa, dove sono rogati i documenti¹⁵. Prima della descrizione materiale dei beni, si specifica che:

«res tradite et consignate fuerunt ... de quibus et earum traditione *quasi pro quodam inventario* ut nulla super predictis in posterum dubietas oriatur, preceptit dictus presbiter ... fieri publicum instrumentum».

È qui mancato evidentemente il momento (vero o verosimile) della *inventio*, e questa trasmissione al rettore, nonostante avvenga davanti a un notaio e *in loco*, non è un inventario. Allo stesso modo, per proseguire con qualche altro esempio occasionale, altre consegne di beni, pur descritte nel dettaglio e inserite in procedimenti di transazione patrimoniale, non sono inventari. Nel 1253 il preposito della chiesa di Santa Maria di Castello riceve dal suo sacrista e dal suo camerario, in chiesa e alla presenza dei canonici, libri, oggetti preziosi e paramenti appartenenti all'ente, elencati con precisione, eppure il documento non è in alcun modo ritenuto un inventario: il notaio, a tutela della consegna, inserisce anzi opportunamente la rinuncia, da parte del ricevente, al beneficio *non receptorum rerum*¹⁶.

Questo contribuisce forse a spiegare perché, viceversa, moltissimi inventari redatti davanti all'autorità civile non risultino poi di fatto completi, come già rilevato da Rovere¹⁷, ma soltanto abbozzati nella descrizione dei primi beni: è evidente che, al contrario, in quel caso il momento della *inventio* è solo fittizio, è necessario ma non è avvenuto, o è avvenuto attraverso una scrittura privata che il notaio verosimilmente può allegare al suo cartulare senza completarne l'insinuazione, o è avvenuto dopo, se richiesto per qualche motivo dalle parti.

¹⁵ *San Siro* 1997-1998, III, nn. 770, 775.

¹⁶ ASGe, *Notai Antichi* 20/I, c. 205r. Un vero e proprio inventario è quello imbreviato nel 1327 per il monastero di Santo Stefano in seguito alla morte dell'abate: *Santo Stefano* 2008-2009, IV, n. 1291

¹⁷ Per questo aspetto si veda anche nota 14.

È il caso questo, ad esempio, dell'inventario dell'eredità del defunto mercante Iacopo *de Platheis* – che infatti risulta estratto *in mundum* –, fatto redigere dalla madre Giacoma nel 1306 per completare l'*iter* che si sta componendo presso la curia del podestà di Voltri, una delle tre circoscrizioni amministrative che organizzano il territorio suburbano della città¹⁸. Il notaio, Vivaldo *de Sarzano*, come si evince dall'andamento sempre più compresso della scrittura, ha completato soltanto in un secondo tempo l'abbreviatura. È però fortunatamente pervenuta anche la scrittura preliminare da cui egli attinge: un foglio sciolto, anch'esso forse di sua mano, aperto dalla dicitura «Res infra-scriptas invenit Iacoba ..., que apponi debent in inventario quod fecit Iacoba»¹⁹. Pur non essendo stato abbreviato in modo completo, l'inventario però in tale modo si era considerato lo stesso *confectum*, e poteva essere seguito, come infatti fu, dalla *aprehensio hereditatis* e da altre fasi conseguenti.

L'unico originale di tale tipologia che ho finora reperito relativo allo stato patrimoniale della persona²⁰ solleva infatti notevoli dubbi, poiché l'eredità che dovrebbe risultare descritta resta invece inespressa, esattamente come accade nelle abbreviature: viene indicato un solo bene²¹, cui segue uno spazio bianco di oltre dodici righe, concluso dalla già vista specifica che tale 'vuoto' nel testo è volontario «ut si quid memorie occurrerit pariter conscribitur». Quale sicurezza, però, potesse offrire un originale redatto a metà, e quindi esposto a possibili interpolazioni, è davvero difficile da immaginare, così come lo è il suo eventuale ambito di impiego, alla luce di quanto appena esposto²². La cir-

¹⁸ ASGe, *Notai Antichi* 106, c. 11 e sgg.

¹⁹ *Ibidem*, allegato D.

²⁰ ASGe, *Archivio Segreto* 2860 D, n. 17 (1310 agosto 4).

²¹ Si tratta di una *bancha*, ed è facile notare come questo oggetto ricorra quasi sempre proprio nei casi in cui risulti un unico bene inventariato, e quindi l'inventario non sia stato poi compilato; è perciò possibile che abbia assunto un ruolo di bene fittizio, per dare cioè inizio alla procedura.

²² Sarebbe ovviamente molto interessante reperire l'originale di un inventario completato in più tempi, per verificare le eventuali forme di autenticazione che convalidino le aggiunte; in ogni caso, resta il fatto che uno spazio bianco entro il *tenor* di un originale sia contrario ad ogni procedura. Non si può infatti escludere che tale documento sia rimasto invece presso il notaio, in attesa di essere completato, cosa però che poi non è avvenuta. Il testo del documento presenta peraltro tutte le fasi viste ora: riferimento al beneficio di inventario, segno di croce, presenza di due notai pubbliche persone, *interpositio auctoritatis* del console di giustizia *deversus burgum*. Il rogatario è Ottaviano *de Nerbona*, attivo infatti in quegli anni proprio per tale magistratura.

costanza, piuttosto, rafforza l'idea che il momento inventariale di norma non sia espressione di una e propria vera urgenza documentaria, ma di urgenza procedurale.

1. « Sacrarum legum immitacione gaudentes »

La rilevanza e la costanza, entro la forma documentaria già individuata da Rovere per la seconda metà del XIII secolo, del richiamo al *Corpus iuris civilis*, dell'intervento simbolico dell'attore (apposizione del *signum crucis*) e poi quello della garanzia alla collettività (menzione della presenza di due *publicae personae*), oltre a configurarsi appunto come un *unicum* nel panorama della prassi documentale bassomedievale genovese, possono suggerire alcune considerazioni. Come e quando, cioè, si è pervenuti ad elaborare localmente tale modello documentario, articolato su questi tre aspetti fissi e densi di significato, appunto, procedurale?

Per l'area genovese disponiamo di pochissime scritture repertoriali anteriori alla metà del XII secolo, a prescindere dalla natura formale della loro redazione. Si tratta di due stringati elenchi di possedimenti della chiesa urbana di Santa Maria delle Vigne, uno dei quali è privo non solo di sottoscrizione ma anche di elementi di datazione²³. Come altrove, quindi, ma in modo molto meno ricco, tale tipo di ricognizione è attestata nella forma del *breve*, cioè di una scrittura essenziale e non sempre dovuta alla mano di un notaio, il cui intento principale è quello appunto di detenere memoria scritta di quanto posseduto; resta da esplorare, alla luce di quanto appena sottolineato, se e come abbia rilevanza il fatto che queste scritture, anche quando così articolate da aver meritato il nome di 'politico', non siano mai definite dai loro estensori effettivamente *inventarium*²⁴.

Il più antico *inventarium* pervenuto per l'area genovese è invece un'abbreviatura dovuta alla mano di Giovanni scriba. È subito evidente la differenza sostanziale rispetto alle scritture appena citate: è un rogito notarile ed è attinente alla sfera patrimoniale della persona fisica. Si tratta del repertorio, redatto il 17 giugno 1164, dei beni di Guglielmo *Scarsaria*, documento

²³ *Santa Maria* 1969, nn. 7, 8 (1131).

²⁴ Cfr. *Inventari altomedievali* 1979. I termini maggiormente ricorrenti sono *a(d)breuiatio* e *breuiarium* sebbene almeno nel caso delle scritture riguardanti il vescovato di Lucca ricorra l'uso del verbo *invenio*. È però necessario sottolineare anche che una buona parte di esse risulti lacunosa proprio nella parte iniziale, là dove si potrebbe cioè trovare una diversa definizione.

molto noto, tra gli altri, agli storici degli scambi economici²⁵. In esso l'azione deriva dall'interessamento dei tre tutori testamentari degli eredi del defunto Guglielmo, cioè due fratelli e la vedova. La struttura del testo imbreviato da Giovanni scriba non è paragonabile a quella appena esposta per il pieno XIII secolo, però ne presenta già alcuni aspetti interessanti. I tre attori non appongono segno di croce, non agiscono dichiaratamente innanzi a *publicae personae*, né col consenso di un magistrato: essi semplicemente descrivono, in dettato soggettivo, i beni reperi. La scrittura di Giovanni tuttavia si comprime a mano che il testo progredisce, entro uno spazio scrittorio lasciato quindi volutamente bianco in un primo momento, e prima della datazione, infatti, si avverte che i tutori hanno voluto destinare l'ampiezza di tre righe «ut si quid aliud memorie accurrerit, pariter inscribatur». L'azione avviene in un unico giorno, nella casa del defunto, senza che si lasci almeno virtualmente 'aperto' il documento, e tuttavia alla presenza di ben sei testimoni, due dei quali sono definiti notai.

La dimensione collettiva finora evidenziata e che è alla base della scrittura inventariale matura (sottoscrizione simbolica della parte, dichiarazione di presenza di *publicae personae*) pare quindi da un lato assente, ma dall'altro forse è inespressa. Nella parte protocollare, infatti, là dove nella forma compiuta si richiama il beneficio giustiniano, i tre tutori dichiarano di voler procedere a redigere l'inventario «Sacrarum legum immitacione gaudentes».

L'espressione è particolare, molto allusiva e, unita alla risalenza cronologica (1164), suggerisce ciò che forse potrebbe costituire il pieno riferimento giuridico per quell'azione, e quindi anche per l'esito della sua forma documentaria, ma che probabilmente è avvertito dal notaio come non meglio codificato o fruibile.

È indubbio, infatti, che proprio Giovanni scriba mostri domestichezza con la tradizione giuridica romanistica. Nel suo registro già dal 1155 si trova testimonianza di buona parte del sistema di benefici e garanzie previste dal diritto romano, la cui rinuncia costituirà per secoli l'ossatura di ogni contratto: la *Lex Iulia de prediis*, il *senatus consultum Velleianum*, il macedoniano, lo *ius de principali*²⁶. Ma, come è noto, tale sistema di rinunce a tutele e

²⁵ *Giovanni scriba* 1934-1935, n. 1212. L'inventario di Guglielmo *Scarsaria*, usato come fonte per la storia del commercio già da BELGRANO 1875, pp. 120, 178, è stato poi ripreso anche da ABULAFIA, *ad indicem*.

²⁶ Cfr. COSTAMAGNA 1991 e COSTAMAGNA 2017.

benefici è diretto a governare il testo del contratto privato, mentre, nel caso di inventario, la dimensione appunto non è mai del tutto privata: il patrimonio può essere rivendicato da creditori ancora ignoti ma da tutelare, e la sua corretta trasmissione è infatti materia per tribunali civili perfettamente costituiti. Le altre, poche, attestazioni di questi stessi aspetti rintracciabili nel registro di Giovanni scriba, cioè quelle connesse almeno a un concetto di collettività, mostrano però gli stessi precoci richiami: a partire dal 1161 entro le sue *manumissiones* compaiono chiarissimi riferimenti a cosa significhi divenire *civis romanus*, poiché la capacità giuridica acquisita dallo schiavo liberato è valida «in quatuor mundi partes» come quella di un «*ingenuus homo et pater familias*»²⁷.

È dunque chiaro che Giovanni scriba abbia, nel suo bagaglio di conoscenze professionali, un certo tipo di coordinate culturali e che non esiti ad immetterle nel dettato qualora ne abbia motivo. Le 16 *emancipationes* affidate alla sua mano (1157-1159), infatti, articolate già perfettamente come sarà poi proposto da Rolandino²⁸, si concludono con la significativa ratifica da parte dei consoli, i quali

«*laudaverunt hanc emancipationem obtinere eandem vim et actoritatem quam obtinebant emancipationes que coram romanis principibus fiebant*»²⁹.

Le *emancipationes* rimandano inoltre un ulteriore, duplice, dato interessante, e cioè che, da un lato, la procedura sia già prevista davanti al magistrato; dall'altro, che proprio questo intervento necessiti di un ennesimo e specifico *placet*, quello di Filippo di Lamberto, figura per ora inafferrabile³⁰. La circostanza richiama in parte le medesime incertezze proposte da quell'abbozzo di

²⁷ *Giovanni scriba* 1934-1935, n. 907.

²⁸ ROLANDINI 1546, col. 180 e sgg.

²⁹ *Giovanni scriba* 1934-1935, nn. 74, 85, 86, 103, 150, 162, 206, 268, 278, 293, 312, 314, 316, 325, 344, 450. La scomparsa di questa tipologia documentaria dalle imbreviature di Giovanni dopo il 1159 induce a credere che il suo ruolo come scriba di questi aspetti dello *officium* consolare sia passato a qualche altro professionista. A proposito di tale testo Costamagna, forse un po' troppo poeticamente, osservava «Si tratta appena di un brusio come di certi mormorii di piazza che danno l'impressione che qualcosa debba accadere, ma non si capisce ancora bene né dove né come»: COSTAMAGNA 1991, p. 537.

³⁰ Su Filippo di Lamberto cfr. ROVERE 1997b. Nel caso di queste *emancipationes* anche Filippo interviene *suam auctoritatem prestante*; tuttavia in quel momento egli non riveste, a quanto sappiamo, alcuna carica ufficiale.

riferimento alle *sacrae leges* menzionato nell'inventario: forse già a quell'altezza cronologica il comune sta sperimentando la propria sfera di influenza nell'ambito dell'esercizio della giustizia civile, e non possiamo sapere su cosa esattamente la abbia estesa in modo inequivocabile; tale fluidità si riflette sulle forme documentarie proposta da Giovanni. In altre parole, il riferimento culturale per questo tipo di scritture, ammesso che davvero sia acquisito dal notaio nella teoria, non può essere completo nella prassi, se non è sostenuto da un'analogia attivazione di contesti propriamente *publici*.

2. «Manu publica»?

Ma è verosimile alludere a contesti 'pubblici' per la metà del XII secolo? Senza alcuna pretesa di affrontare tale questione molto ampia, mi limito a ribadire un dato già noto, e cioè come l'attività professionale attestata di Giovanni scriba (1154-1164) si collochi nei decenni cruciali per lo studio della tradizione giuridica tardo-antica e la circolazione dei primissimi strumenti che ne sono il frutto, alcuni dei quali sono storicamente ritenuti posteriori a queste date³¹. Che la 'riscoperta' del patrimonio giuridico sia avvenuta, oltre che a Bologna, più o meno parallelamente in più luoghi e sotto molteplici influssi pare oggi un dato certo – alludo soprattutto ad Arezzo e all'area romana³². La realtà genovese, pur priva come sarà sempre di uno *studium*, consente di seguire, in parallelo o nei suoi primi esiti, l'applicazione molto concreta di tale rinnovato interesse, mostrando, proprio in quei decenni, ciò che infatti è stato definito un « pieno rinascimento »³³ di conoscenze legali.

Un insieme di dati sparsi può forse aiutare ad afferrare meglio quanto il momento culturale cittadino, nella prima metà del XII secolo, sia in effetti fervido, unitamente a quello politico e istituzionale. In un solo biennio (1121-1122) avviene il consolidamento di un primo nucleo territoriale esterno alla città e viene istituita la cancelleria, e non è da sottostimare il peso che proprio una prima proiezione esterna alla *civitas* possa avere avuto nello sviluppo di tale istituzione, poiché è evidente che detenere un *territorium* significhi anche

³¹ Cfr. COSTAMAGNA 1991.

³² Giovanna Nicolaj ha dedicato molte pagine a questi argomenti e all'esistenza di una scuola aretina; cfr. specialmente NICOLAJ 1977-1978 e NICOLAJ 1990. Per l'area romana si veda, anche per la bibliografia indicata, MANTEGNA 2015.

³³ BESTA 1942, p. 268. L'espressione fu usata in merito ai numerosi spunti offerti dal registro della curia arcivescovile, su cui oltre.

trovare forme di comunicazione e trasmissione codificabili. A partire dagli stessi anni, l'aspetto giudiziario e quello politico dell'istituto consolare cominciano ad essere almeno nominalmente separati attraverso lo sdoppiamento tra consoli del comune e consoli dei placiti. Sin dal primo lodo consolare che ci è pervenuto (1104-1105), tali magistrati vedono attribuirsi ogni ambito di risoluzione giudiziale, compreso quello ecclesiastico, e la nuova forma documentaria assunta dai loro pronunciamenti appare poco dopo (1131) già perfetta³⁴. La prassi della stesura di copie autentiche è stata elaborata negli anni Quaranta del secolo, mentre, almeno dal 1161, è dichiaratamente prevista la necessità procedurale proprio della *intepositio auctoritatis* dei magistrati³⁵. Nei medesimi anni si sono anche compiuti altri processi 'culturali' convergenti, di cui non abbiamo che gli esiti: la tipizzazione del *signum* notarile dotato di *Ego* monogrammato, che resterà per sempre peculiare della realtà genovese³⁶, e l'elaborazione di un computo indizionale locale³⁷.

Dal 1149, inoltre, il comune si dota di *iudices* di provenienza settentrionale a scopo consultivo per l'emissione delle sentenze dei suoi consoli, secondo quella biforcazione tra pratica e prestigio che caratterizzerà poi, ad esempio, già i profili dei primi *potestates* suburbani, ovvero elementi della società genovese affiancati da *vicarii* con competenze tecniche. Negli anni Cinquanta del secolo se ne contano almeno quattro, ai quali viene imposta una sorta di esclusiva a *placitare* solo per Genova³⁸.

In modo che definire parallelo è forse sminuente, nel 1133, sotto la guida di Siro II – nome che ritengo programmatico e quindi di alto valore simbolico – l'episcopato diviene archi-episcopato, e, nel 1143, alla sua spinta culturale si deve la redazione del primo *liber* della curia, precocissima raccolta documentaria di copie e di originali su registro, entro la quale, tra le altre cose,

³⁴ Cfr. ROVERE 2009.

³⁵ Documento edito in *Santo Stefano* 2008-2009, I, n. 137, e in ROVERE 1997a, p. 99.

³⁶ ROVERE 2014.

³⁷ CALLERI 1999.

³⁸ Si tratta di Folco *Strictus* da Piacenza, 1149 (*Libri Iurium* I/1 1992, n. 121), Opizzo Boccafolle da Pavia, 1153 (*ibidem*, nn. 32-33), Opizzo *de Rìgolo* da Piacenza, 1157 (*ibidem*, n. 57), cui va aggiunto Guido *iudex Laudensis* (1149-1156), la cui attività è testimoniata ampiamente (*ibidem*, *sub voce*), ma di cui non è pervenuta la nomina ufficiale. Forse differente è la vicenda del giudice Guglielmo, attivo negli anni 1143-1144 con le stesse modalità di esclusività previste per i giudici forestieri (*ibidem*, nn. 62, 73), ma mai definito nella provenienza; potrebbe essere lo stesso *Guilielmus iudex de Novaria* console nel medesimo biennio (*Annali genovesi* 1890, p. 32).

si sono tramandate proprio alcune piccole porzioni del *Codex* e il frammento di una *summula* sul diritto enfiteutico ad oggi ancora non identificata³⁹.

Nell'arco di appena venticinque anni, quindi, si può dire che il comune getti le basi di molto di quanto seguirà. Se è sicuramente incauto parlare di modelli per tale rapidi assetti, è però senz'altro plausibile che una diffusa circolazione di riferimenti culturali unita a una rinnovata attenzione alla prassi giuridica anteriore possa averne influenzato lo scandire delle tappe, anche perché, proprio in materia di tenuta e conduzione di curie e pubblici uffici, molti decenni separano questa realtà genovese sia dalla decretale considerata costitutiva di alcuni di tali aspetti (*Quoniam contra*, 1215) sia dal primo formulario notarile giudiziario di vasta circolazione (*Ordo iudiciarius*, 1216)⁴⁰.

Del gruppo di notai e professionisti che forse è alla base di questa locale rinascenza almeno pratica sappiamo molto poco. Non possiamo neppure stabilire se fossero di provenienza locale o esterna, *in toto* o in parte, né possiamo avanzare ipotesi sulla loro formazione⁴¹. Certo è che il loro spessore culturale appare vistoso, soprattutto se messo in relazione con quello dei colleghi che li hanno di poco preceduti o che ancora esercitano parallelamente, così come la loro cultura grafica, che mostra da un lato precocità e capacità notevoli, dall'altro una certa ripetizione di forme che lascia immaginare una sorta di gusto comune, e che meriterebbe un opportuno approfondimento. Difficile per ora immaginare i rapporti di reciproca influenza

³⁹ Cfr. BESTA 1942, p. 268.

⁴⁰ Cfr. PUNCUH 2006, p. 277, NICOLAJ 2004, pp. 20-21 e SINISI 2019 in questo stesso volume, anche per un quadro complessivo sul periodo. Sulla felice sincronia di Caffaro, Siro II e Giovanni scriba, questo il commento di Dino Puncuh « Il richiamo alla documentazione vescovile farebbe entrare in scena il terzo protagonista 'emblematico' del Comune del XII secolo: Siro II, vescovo/arcivescovo per oltre un trentennio (1130-1163). Ecco così accostati e intrecciati in un virtuale triangolo equilatero il potere politico di Caffaro – e chi meglio di lui, per oltre un quarantennio in primo piano, sei volte console del comune, due volte dei placiti? –; quello di Siro, non esclusivamente spirituale, e quello documentale, proprio di Giovanni scriba, ognuno dei quali col rispettivo seguito di nobili, ecclesiastici, notai: tre grandi figure, interagenti tra loro, tre colonne del Comune, scomparse pressoché contemporaneamente (1163-1168), che meriterebbero un'ampia riflessione comparativa, anche sotto il profilo psicologico, sui loro comportamenti di fronte ai grandi eventi del XII secolo, in particolare a quelli adottati nei confronti del quarto protagonista 'emblematico', l'imperatore Federico I. E qui è doveroso chinare umilmente il capo di fronte agli orizzonti che sto evocando. *Domine non sum dignus* »: PUNCUH 2016, p. 284.

⁴¹ Per un quadro cronologico di queste attività, rimando a MACCHIAVELLO 2019 in questo stesso volume.

professionale intercorsi tra loro, e difficile evidenziare gli apporti personali, per cui in questo contesto risulta impossibile altro che non sia tratteggiare rapidamente alcuni dati per ora slegati.

Un fatto certo è che il *magister* Giovanni, maestro proprio di Giovanni scriba, nel testamento (1157) dichiara di detenere presso di sé le *Institutio-nes*, oltre a un volume di difficile individuazione (*Liber quadraginta*), e ad aver probabilmente commissionato un antifonario; destina poi al prossimo cancelliere Guglielmo *Callige Pallii* (anch'egli suo allievo?) il testo giuridico di Marciano e una glossa su Boezio, che il diminutivo (*glosule mee*) mi induce a ritenere di sua mano⁴². È una interessantissima biblioteca privata, soprattutto per l'epoca. Sappiamo per certo che il *magister* era stato attivo per il comune negli anni che precedono il suo testamento, ed è possibile anzi che il Giovanni detto significativamente *notarius de Sancto Laurentio* che compare nel cartolare dello Scriba sia da identificarsi con lui e non con l'allievo, come fecero invece gli editori del registro: ogni riferimento a questa dicitura scompare dalle imbreviature dello Scriba proprio dopo il 1157⁴³.

Il suo allievo, cioè Giovanni scriba, però, non è il primo tra i notai genovesi a proporre un chiaro richiamo alla tradizione giuridica romana. Già dieci anni prima di lui (1145) il notaio Guglielmo *de Columba* inserisce la rinuncia al beneficio stabilito dal Senatoconsulto Velleiano da parte dell'attrice di una compravendita a favore di un monastero, che vive *lege Romana*; è questo anche uno degli ultimi accenni qui attestati a una professione di legge, e la sincronia di questi due dati (il primo beneficio e l'ultima dichiarazione) è suggestiva: la presenza dell'uno rende forse ormai inutile specificare l'altra⁴⁴. Proprio Guglielmo *de Columba* appare come altra figura

⁴² ROVERE 2006, pp. 317-320; RUZZIN 2006, pp. 407-411.

⁴³ *Giovanni scriba* 1934-1935, nn. 69, 141, e n. 41, dove è detto invece *scriba de Sancto Laurentio*. *Notarius de Sancto Laurentio* è espressione interessante ma per ora troppo ambigua da valutare. Del *magister* è pervenuto un unico *mundum*: *Santa Maria delle Vigne* 1969, n. 17. La sua attività professionale è però attestata anche nei *libri iurium*, proprio nella concessione al giudice piacentino Opizzo *de Riçolo* (*Libri Iurium* I/1 1992, n. 57; cfr. nota 38), il che rafforza l'ipotesi di una particolare connessione del *magister* con la città di Piacenza, già intravedibile nel testamento (RUZZIN 2006). Non risulta invece essere stato attivo per la curia arcivescovile (cfr. MACCHIAVELLO 2019 in questo stesso volume).

⁴⁴ *San Siro* 1997-1998, I, n. 108. A proposito della precocità con cui compaiono tali rinunce nel notariato genovese, Costamagna riteneva, in parte giustamente, che confrontare i risultati desumibili dalle imbreviature di Giovanni scriba, di varia tipologia, con quelli emersi altrove ma da

sfuggente eppure molto significativa, forse più di quanto potremo mai afferrare: è uno dei pochissimi notai ricordati da Caffaro, che lo definisce scriba del comune dal 1140, e alla sua mano è affidata la stesura di quasi tutti i lodi consolari di contenuto legislativo riconducibili agli anni 1142-1153 e inclusi nei perduti registri comunali del XII secolo⁴⁵; in essi, a tratti, si ravvede anche un uso elaborato della lingua latina⁴⁶, e forse per questo egli era stato nominato dal comune anche segretario-redattore dell'opera di Caffaro prima del collega *Macobrius*⁴⁷.

Che Giovanni scriba dunque probabilmente non sia stato tanto un *unicum*, in quel panorama di avanguardia di cui abbiamo perso tracce concrete, quanto un vertice, è intuibile da altri cenni sparsi. Altri notai infatti mostrano di respirare la stessa aria 'pratica': Giovanni *Corvarinus*, Filippo, Bonvassallo *de Bellocaro*, che introducono nei loro originali – i primi *instrumenta* – la pena del doppio, o la rinuncia al beneficio stabilito dal Senatoconsulto Velleiano e allo *ius hypotecharum*⁴⁸, e poi soprattutto il frammento di cartolare del 1155-1156 di notaio ignoto, l'unico del tutto contemporaneo a Giovanni scriba, che posso invece attribuire con sicurezza proprio a *Macobrius*⁴⁹.

cartari monastici potesse essere, in parte fuorviante (cfr. COSTAMAGNA 1991); in questo caso, però, si tratta proprio di una compravendita di beni immobili da parte di un monastero.

⁴⁵ Cfr. *Annali genovesi* 1890, p. 30; MACCHIAVELLO 2019 in questo volume; *Libri Iurium* I 1992.

⁴⁶ Come nel lodo del 1144 per l'istituzione dei *publici testes* (*Libri Iurium* I/1 1192, n. 73), che è così introdotto: « Ut queque urbes proborum libertate in eis degentium moribus atque divitiis augmententur, decet igitur consules tam reipublice videlicet quam causarum civium curam gerentium locis quibus presunt que commodi sint prudentumque virorum consilio summo opere perpendere suisque quoque, edictis rationabiliter publicis actibus significatis populo in pretorium convocato patenter exhibere, idcirco Ianuensium consules reipublice ... ».

⁴⁷ *Annali genovesi* 1890, p. 5.

⁴⁸ Sull'«avanguardismo» di questi professionisti cfr. ROVERE 2006, p. 317.

⁴⁹ Dell'Ignoto sono pervenute 5 carte di registro e 1 notula, per un totale di 39 imbreviature, conservate assieme al cartolare di Giovanni scriba e con esso edite (*Giovanni scriba* 1934-1935, pp. 258-273). Una di queste è una, pur brevissima, *emancipatio*. L'identificazione con *Macobrius* è avvenuta sulla base del confronto grafico tra il frammento e l'unico originale pervenuto dell'aiutante di Caffaro. La mano di *Macobrius* è tanto particolare da non lasciare spazio a dubbi. Sulla base di un confronto paleografico, la mano di *Macobrius* appare molto simile a quella di un estensore, anch'esso ignoto, di alcuni giuramenti e scritture di natura patizia riconducibili all'attività del comune per gli anni 1131-1154.

Nelle sue imbreviature, *Macobrius* ricorre alla rinuncia ai medesimi *beneficia*, e intanto offre svariati esempi di formule di apertura di lettere al pontefice, all'imperatore e, più in genere, a destinatari notabili, forse ad uso di cancelleria⁵⁰.

È dunque senza dubbio una generazione di notariato che recepisce molto in fretta quanto sta accadendo localmente a partire dal terzo decennio del XII secolo, e forse concorre a modularne almeno alcune espressioni documentarie. E, se è vero che il termine *instrumentum* ricorre a Genova più tardi rispetto, ad esempio, che a Bologna⁵¹, è però quasi subito associato alla qualifica di *publicum*, cioè di legalmente autentico e quindi ammissibile di esibizione in giudizio. L'area genovese è notoriamente in anticipo nel percorso verso il concetto di *publica fides*, sul quale generalmente si concentra l'attenzione e che è molto denso di significati anche difficili da verificare concretamente, ma intanto *publicus* è definito il notaio redattore dei documenti con i quali è stata garantita al comune dedizione territoriale (1141)⁵², *publicum* è lo *instrumentum* esibito a sostegno del pronunciamento in un lodo consolare (1141-1142)⁵³, *publicum* è lo *officium* vietato ai genovesi che siano vassalli di altra signoria (1145)⁵⁴. L'idea generale di *publicum* quindi, di cui forse proprio la dimensione giudiziaria è uno degli aspetti più pressanti e quotidiani, è ampiamente radicata⁵⁵.

3. « Tanquam publica persona »

Analizzare l'elaborazione del modello documentario dell'inventario come tipologia 'spia' di queste dinamiche purtroppo non è possibile nel dettaglio

⁵⁰ Non sfugge l'utilizzo entro gli Annali, a partire proprio dalla comparsa di Macobrio come segretario di Caffaro, di una vasta gamma di accorgimenti retorici e più in generali forse mutuati dal linguaggio documentario; su questo si vedano ARNALDI 1963 e PETTI BALBI 1982, pp. 18-30.

⁵¹ ROVERE 2006, p. 317 nota 82.

⁵² *Libri Iurium* I/1 1992, n. 48, ma anche n. 84 (1145).

⁵³ *Ibidem*, n. 51; lo stesso uso anche in *Secondo registro* 1887, p. 3 (1143?) e *Giovanni scriba* 1934-1935, n. 42 (1156).

⁵⁴ *Libri Iurium* I/1 1992, n. 91: « non possit esse per aliquam constitutionem in aliquo publico officio huius urbis Ianue ».

⁵⁵ Per il dibattito sull'accezione del termine cfr. AMELOTTI - COSTAMAGNA 1975, p. 41 e sgg. e PRATESI 1991.

dei decenni che immediatamente seguono il registro di Giovanni scriba, perché la sussultorietà nella trasmissione di imbreviature vieta alcune verifiche: non solo non vi sono inventari, ma nemmeno si trovano riferimenti chiari a tutele, curatele o ad alcuno degli strumenti previsti dalla procedura del procedimento civile in alcuno dei notai della seconda metà del XII secolo⁵⁶.

Per riferire però un paragone molto vicino, a Savona, nei medesimi anni (1180), il notaio Arnaldo Cumano propone un'unica imbreviatura di inventario, quella dei beni di un defunto Pietrobono, che pare lontanissima da quanto appena descritto⁵⁷. Sebbene redatta entro un cartolare, non mostra alcuno degli elementi individuati successivamente per Genova e già presenti a tratti in Giovanni scriba: è completamente priva di *publicationes* e si affida a un andamento narrativo in terza persona (*Petrobonus habuit ...*). È evidente che in questo caso manca, almeno in apparenza, ogni aspetto di percezione collettiva e di funzione *publica* della scrittura repertoriale.

Nell'inventario successivo, per ordine cronologico, pervenutoci invece per Genova, redatto ormai 37 anni dopo quello di Giovanni, moltissimo infatti è già mutato e quasi in modo definitivo. Nel testo proposto dal notaio Guglielmo da Sori il 2 ottobre 1201, l'azione è scandita da quegli stessi punti già illustrati per il pieno secolo: l'erede predispone il repertorio esplicitamente per *servare modum et ordinem legalem et Iustiniani preceptum*, avendo preposto il *signum crucis* di propria mano (nel margine) e alla presenza dei testimoni e delle pubbliche persone⁵⁸. C'è però ancora forse un nodo da sciogliere, in tanta progressione formale, poiché le pubbliche persone, che nell'atto si dice essere presenti, non sono poi identificate, né definite notai o *tabelliones*. Sembra quasi che il notaio ricorra all'espressione generica di un ruolo non meglio specificabile; la terzietà del *notarius-tabellio*, capace di sostituire eventualmente gli assenti, forse non è ancora del tutto acquisita. Il concetto di *persona publica*, cioè il notaio che è capace di incarnare momentaneamente chiunque possa mai avere parte in un *negotium* (l'assente, l'erede, l'eventuale creditore, il gruppo), segue per forza quello, amplissimo, di collettività: la *publica persona* di riflesso richiama forzatamente l'esistenza almeno dell'idea di una *publica res*, espressione che peraltro incorreva già nel *liber iurium* del XII secolo, in

⁵⁶ Solo cenni dell'esistenza di curatori o tutori, citati tuttavia all'interno di altre azioni documentarie.

⁵⁷ Arnaldo Cumano 1978, n. 622.

⁵⁸ Guglielmo da Sori 2015, n. 657.

Giovanni scriba e negli Annali di Caffaro. Nemmeno un secolo dopo, sarà lo stesso magistrato a divenire infatti *publica persona* nell'azione documentaria frapponendosi, ad esempio, tra il tutore e il tutelato e potendo così garantire nello stesso momento per entrambi⁵⁹.

Negli stessi anni, però, anche a Savona adesso il notaio Martino (1204) attinge senz'altro alla medesima cultura procedurale, anche se forse meno in profondità⁶⁰. Il suo registro è notoriamente un *unicum* nel panorama della documentazione comunale di inizio XIII secolo, interamente prodotto com'è per una curia podestarile e organizzato in fascicoli di contenuto esclusivamente giudiziario: Martino è lo scriba del podestà che proprio i Genovesi hanno imposto a Savona⁶¹. L'unico inventario presente nel suo cartolare⁶² è anche una delle pochissime imbreviature, normalmente ridotte al minimo, il cui testo appare invece più strutturato: ha una introduzione, entro la quale ci si richiama, se non esplicitamente a Giustiniano, alla volontà di evitare scorrettezze formali e all'obbligo di redigere inventario prima di procedere ad amministrare la tutela di minori⁶³. Manca un richiamo esplicito alla *publica persona*, ma non si deve dimenticare che il cartolare di Martino dovrebbe essere intrinsecamente *publicum*. È questo anche l'unico atto, in tutto il registro, a presentare un segno di croce posto in apertura.

⁵⁹ Cfr., solo a titolo di esempio, ASGe, *Notai Antichi* 18/II, c. 83r (1229 agosto 16), dove, in caso di *negotium* post tutelare, il magistrato interpone la propria *auctoritas* per proteggere contemporaneamente tutte le parti: «Ad hec dominus Albertus Noçardi de Pontremulo, consul civium et foritanorum, habita confessione utriusque partis et visa et intellecta utilitate dicti Iacobini (= *il minore*) secundum formam capituli, et in rebus necessariis suam teneatur interponere auctoritatem, predicto contractui solutionis et receptionis suam interposuit auctoritatem et decretum laudans quod dictus Rubaldus (= *il debitore*) nec Nicolosus (= *il tutore*) ... occasione dicti debiti de cetero valeant a dicto Iacobino nec ab aliqua persona pro eo ... conveniri».

⁶⁰ Martino 1974; cfr. anche PUNCUH 1965, PADOA SCHIOPPA 2014.

⁶¹ A proposito del confronto tra la produzione di Martino e quella, di poco precedente, di Arnaldo Cumano: «È certo comunque che nella stessa Savona il Cartulario di Arnaldo Cumano attesta che negli anni 1178-1188 la procedura giudiziaria civile era ancora ben lontana da quella documentata dal Cartulario di Martino un quarto di secolo più tardi. Le sentenze riprodotte da Arnaldo sono decise dai quattro consoli della città; le parti in causa enunciano le rispettive ragioni in udienza e di *positiones* non vi è ancora traccia»: PADOA SCHIOPPA 2014, pp. 388-389.

⁶² Martino 1974, n. 538.

⁶³ «cognoscentes et ne aliquid dolo fecisse videamus, atque nolentes res minorum attingere nec eorum administrationi inmisceri nisi primo inventario condito»: *ibidem*.

Sebbene Martino dunque non lo espliciti, è ragionevole credere che tale *signum* potrebbe non essere una semplice invocazione, peraltro assente in tutti gli altri casi, ma un richiamo a quella sottoscrizione simbolica degli attori che deve precedere il testo. Altri accenni sparsi rendono comunque chiaro che a quelle data l'inventario è divenuto parte anche del procedimento giudiziario civile savonese⁶⁴.

Diverse imbreviature genovesi del 1210, di mano dei notai Oliverio e Raimondo medico, chiudono già il cerchio. Si tratta infatti di documenti ormai del tutto sovrapponibili al modello che continuerà ad essere prodotto fino all'inizio del XV secolo. Nella prima, di mano di Oliverio, l'attore, che è l'erede diretto ed è stato confermato dai consoli, agisce aderendo alla legge di Giustiniano, appone segno di croce, definisce *publica* la mano del notaio redattore, che annota due colleghi tra i testimoni presenti⁶⁵. Oliverio è anche autore proprio in quegli anni (1203) di alcune imbreviature di *emancipationes*, e quindi è scriba dei consoli e del podestà: pur essendo in pessimo stato di conservazione, nel testo di queste imbreviature appare lo stesso chiaro che il comune non abbia più bisogno di autorità diversa da sé per emancipare⁶⁶.

Allo stesso modo, e forse ancora più precisamente, si comporta il notaio Raimondo medico, che lo stesso anno redige un inventario (1210) per interposta persona, questa volta il caso abbastanza raro di un padre che agisce per i suoi figli minori, eredi di un'altra persona⁶⁷. Raimondo redige una perfetta imbreviatura, mostrando di aver del tutto recepito quanto intercorso in quei cinquant'anni che lo separano da Giovanni scriba. In entrambi i casi i notai lasciano un ampio spazio bianco destinato a raccogliere il *signum crucis*, cosa che invece poi evidentemente non accade.

⁶⁴ *Ibidem*, nn. 30, 43.

⁶⁵ ASGe, *Notai Ignoti* 1/XIII, atto dell'8 marzo 1210. La formula introduttiva è « Ut sacratissimi principis Iustiniani tenorem observem et ut nulli fraus fiat, potius iura omnia cuique servantur illesa, ideoque ego ... restitutus a consulibus ad inventarium faciendum ... auctoritate curatoris mei ... inventarium seu repertorium per manum publicam scribere dignum d[...], venerabili signo crucis premissis, inveni ... ».

⁶⁶ Il frammento è in *Notai Ignoti* 1/XI-XII.

⁶⁷ ASGe, *Notai Antichi* 5. L'inventario comincia a c. 12v, ma, per un errore nella rilegatura del fascicolo, esso continua a c. 41. I due notai presenti, oltre al redattore, sono definiti *tabelliones*, e sono Aço e Enrico de Serra. L'inventario è cominciato il 22 giugno 1210 nel palazzo dove si trova Alberto Cepolla *iudex* (non è esplicitata la carica pubblica) e terminato il 9 settembre in casa dell'attore.

Nell'arco di meno di cinquant'anni, quindi, il funzionamento delle curie genovesi e la penetrazione di alcune procedure entro il dettato formale della scritturazione documentaria possono dirsi perfettamente compiuti in questi aspetti⁶⁸.

FONTI

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (ASGe)

Archivio Segreto 2860 D.

Notai Antichi 5, 11, 18/II, 20/I, 106, 296/I, 325/II, 408.

Notai Ignoti 1/XI-XIII.

BIBLIOGRAFIA

ABULAFIA = D ABULAFIA, *The two Italies. Economics relations between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern communes*, Cambridge 1977.

AMELOTTI - COSTAMAGNA 1975 = M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, II).

Annali genovesi 1890 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di Luigi Tommaso BELGRANO, I, Genova 1890 (Fonti per la Storia d'Italia, 11).

Appendice documentaria 2010 = *Appendice documentaria*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del convegno di studi storici, Genova 9-10 novembre 2007, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (Studi storici sul notariato italiano, XIII).

ARNALDI 1963 = G. ARNALDI, *Uno sguardo agli annali genovesi*, in *Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell'età di Ezzelino da Romano*, Roma 1963 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Storici, 48-50), pp. 225-245.

Arnaldo Cumano 1978 = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTTO, G. CENCETTI, G. ORLANDELLI, B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).

BANCHERO 2006 = T. BANCHERO, [Scheda n. 32] del *Catalogo della mostra*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 407-411.

BELGRANO 1875 = L.T. BELGRANO, *Della vita privata dei Genovesi*, Genova 1875.

⁶⁸ Per alcuni altri esempi di tali inclusioni cfr. CALLERI 2018 e RUZZIN 2018.

- BESTA 1942 = E. BESTA, *La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimo-primo all'inizio del decimoterzo*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro* (Istituto per la Storia di Genova diretto da Mario Maria Martini), III, Milano 1942, pp. 263-274.
- CALLERI 1999 = M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/I (1999), pp. 7-82.
- CALLERI 2018 = M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante, un notaio del secolo XIII al servizio del comune di Genova*, in « Notariorum itinera ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum itinera. Varia, 3), pp. 55-83.
- COSTAMAGNA 1991 = G. COSTAMAGNA, *Il primo apparire dei benefici del diritto romano nella documentazione genovese*, in *La storia dei Genovesi*, XI. Atti del Convegno di studi sui Ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova, 29 maggio - 1 giugno 1990, Genova 1991, pp. 533-544.
- COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI. Premessa di A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera. Varia, 1).
- Giovanni scriba 1934-1935 = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- Guglielmo da Sori 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Inventari altomedievali* 1979 = *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. CASTAGNETTI - M. LUZZATI - G. PASQUALI - A. VASINA, Roma 1979 (Istituto Sotrico Italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia d'Italia, 104).
- Leges Genuenses* 1901 = *Leges Genuenses*, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI et ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (Historiae Patriae Monumenta, XVIII).
- Libri Iurium* I 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII).
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII).
- MACCHIAVELLO 2019 = S. MACCHIAVELLO, *Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)*, in *Ianensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 771-800.
- MANTEGNA 2015 = C. MANTEGNA, *Roma dentro e fuori le sue mura: ancora a proposito di rinascimento giuridico romano*, in *Roma e il suo territorio nel medioevo. Le fonti scritte tra tradizione e innovazione*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione ita-

- liana dei Paleografi e Diplomatisti, Roma, 25-29 ottobre 2012, a cura di C. CARBONETTI - S. LUCÀ - M. SIGNORINI, Spoleto 2015 (Studi e ricerche, 6), pp. 395-419.
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- Mostra storica 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », IV/I).
- NICOLAJ 1977-1978 = G. NICOLAJ, *Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici*, in « Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari », XVII-XVIII (1977-1978), pp. 65-171; anche in NICOLAJ 2013, pp. 384-454.
- NICOLAJ 1990 = G. NICOLAJ, *L'università ad Arezzo nel medioevo*, in « Educazione permanente », 2 (1990), pp. 44-54; anche in NICOLAJ 2013, pp. 517-522.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziarii (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta, secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma-Città del Vaticano 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83; Littera Antiqua, 11), pp. 1-24; anche in NICOLAJ 2013, pp. 128-140.
- NICOLAJ 2013 = G. NICOLAJ, *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013.
- Nicolò di Santa Giulia = *Il cartolare del notaio Nicolò di Santa Giulia di Chiavari (1337, 1345-1348)*, a cura di F. MAMBRINI, Genova 2004 (Notai liguri dei secc. XII-XV, X).
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona, 1203-1216*, in « Studi medievali », s. III, a. LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtsschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOWSKI, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätsschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PETTI BALBI 1982 = G. PETTI BALBI, *Caffaro e la cronachistica genovese*, Genova 1982.
- PISTARINO 1961 = G. PISTARINO, *Libri e cultura nella cattedrale di Genova tra medioevo e rinascimento*, Genova 1962 (in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., II/I).
- PRATESI 1991 = A. PRATESI, *L'accezione di "publicus" e "publice" nella storia del notariato medievale*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, Roma 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 18), III, pp. 877-894.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I), pp. 531-555.

- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 277-280; anche D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I), pp. 893-895.
- PUNCUH 2016 = D. PUNCUH, *Gli archivi notarili genovesi: un patrimonio eccezionale*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LVII (2016), pp. 279-308.
- ROLANDINI 1546 = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venezia 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- ROVERE 1997a = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.
- ROVERE 1997b = A. ROVERE, *I « publici testes » e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, 1), pp. 291-332.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Il notaio e la publica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 291-322.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2014 = A. ROVERE, *Signa notarili nel Medioevo genovese e italiano*, in « Ego signavi et roboravi ». *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014, pp. 3-65.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Manuele Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LVI (2016), pp. 309-327.
- RUZZIN 2006 = V. RUZZIN, [Scheda n. 7] del *Catalogo della mostra*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 407-411.
- RUZZIN 2018 = V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in « Scrineum Rivista », 15 (2018), pp. 125-154.
- San Siro 1997-1998* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1328)*, a cura di M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO - M. TRAINO, Genova 1997-1998 (Fonti per la storia della Liguria, V-VIII).
- Santa Maria 1969* = G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Santo Stefano 2008-2009* = *Il codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova (965-1327)*, a cura di M. CALLERI - D. CIARLO, Genova 2008-2009 (Fonti per la storia della Liguria, XXIII-XXVI).
- Secondo registro 1887* = *Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO - L. BERETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887).
- Simone de Compagnono 2006* = *I cartolari del notaio Simone di Francesco de Compagnono (1408-1415)*, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (Notai liguri dei secc. XII-XV, XI).

SINISI 2019 = L. SINISI, *Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 1251-1276.

Stefano di Lavagna 2007 = *I cartolari del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1300)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XII).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Lo studio si propone di analizzare l'evoluzione della tipologia documentaria dell'inventario tra i secoli XII-XV, così come prodotta dalle curie genovesi. Questa particolare forma di documenti ha sollecitato alcune riflessioni sulla maturità tecnica e culturale del notariato cittadino nel XII secolo.

Parole significative: inventario, secolo XII, Genova, protocolli notarili.

The paper aims to analyze the evolution of the documentary typology of the inventory between the XII-XV centuries, as produced by the Genoese curia. This particular form of document has prompted some reflections on the technical and cultural maturity of the notary public in the 12th century.

Keywords: *Inventarium*, XIIth Century, Genoa, Notarial Protocols.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Tabula gratulatoria	»	7
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , Il percorso delle istituzioni di Storia Patria di Genova e Torino: il contributo di Dino Puncuh	»	9
<i>Simone Allegria</i> , <i>Rainerius tunc comunis Cortone notarius</i> . Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo	»	23
<i>Fausto Amalberti</i> , Scorci di vita quotidiana a Ventimiglia (secc. XV-XVI)	»	57
<i>Serena Ammirati</i> , <i>Cum in omnibus bonis ...</i> Un inedito frammento berlinese tra papirologia e paleografia	»	79
<i>Michele Ansani</i> , Pratiche documentarie a Milano in età carolingia	»	95
<i>Giovanni Assereto</i> , Genova e Francesco Stefano (1739)	»	113
<i>Michel Balard</i> , I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?	»	131
<i>Laura Balletto</i> , Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)	»	141
<i>Ezio Barbieri</i> , Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia	»	163
<i>Enrico Basso</i> , L'affermarsi di un legame commerciale: Savona e la Sardegna all'inizio del XIV secolo	»	183
<i>Denise Bezzina</i> , The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa	»	205
<i>Carlo Bitossi</i> , Assassinio politico o vendetta? La morte di Gian Pietro Gaffori e la rivoluzione corsa (1753)	»	231

<i>Marco Bologna</i> , «Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita». Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di persone	pag. 253
<i>Roberta Braccia</i> , Spedizionieri, vetturali e navicellai: considerazioni su due <i>discursus legales</i> del Settecento	» 265
<i>Paolo Buffo</i> , Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine	» 285
<i>Marta Calleri</i> , Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba <i>de Mercato</i>	» 303
<i>Maria Cannataro † - Pasquale Cordasco</i> , Per la storia della chiesa di Taranto nel XIV secolo	» 325
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , Il <i>Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe</i> . Un inventario romano di beni fondiari del XII secolo	» 343
<i>Maela Carletti</i> , Il Protocollo di San Benvenuto amministratore e vescovo della Chiesa di Osimo (1263-1282). Un primo resoconto	» 359
<i>Carlo Carosi</i> , Riflessioni su un singolare contratto di commenda	» 381
<i>Antonio Ciaralli</i> , Documenti imperiali tra realtà e contraffazione. La pretesa cessione a Nonantola del monastero di Santa Maria di Valfabbrica	» 395
<i>Diego Ciccarelli</i> , I Genovesi a Palermo: la <i>Capela Mercatorum Ianuensium</i> (sec. XV)	» 419
<i>Luca Codignola</i> , Ceronio, Rati, e le prime relazioni tra Genova e il Nord America, 1775-1799	» 439
<i>Lia Raffaella Cresci</i> , Provvidenza divina o sorte? Un problema irrisolto nell'opera storica di Leone Diacono	» 459
<i>Davide Debernardi</i> , I papiri della Società Ligure di Storia Patria	» 477
<i>Corinna Drago Tedeschini</i> , <i>Le societates officii scriptoriae</i> nei libri <i>instrumentorum</i> dell'Archivio della Romana Curia (1508-1510)	» 489

<i>Bianca Fadda - Alessandra Moi - Marco Palma - Andrea Pergola - Roberto Poletti - Mariangela Rapetti - Cecilia Tasca, Laocoontis simulacrum hoc ... vidi: una nota manoscritta nell'incunabolo 15 della Biblioteca Universitaria di Cagliari</i>	pag. 513
<i>Bianca Fadda - Cecilia Tasca, La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea</i>	» 523
<i>Riccardo Ferrante, Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale</i>	» 549
<i>Paolo Fontana, «Lo specchio della vita» di madre Maria Agnese di Gesù (1693-1761). Monachesimo femminile e direzione spirituale nel Carmelo genovese del Settecento</i>	» 561
<i>Maura Fortunati, Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo</i>	» 587
<i>Fausta Franchini Guelfi, Nuovi documenti per Francesco Maria Schiaffino in San Siro a Genova-Nervi e per il patrimonio artistico della casaccia di Santa Maria di Caprafico</i>	» 605
<i>Stefano Gardini - Mauro Giacomini, Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)</i>	» 619
<i>Bianca Maria Giannattasio, Il cibo ed i Romani: un rapporto complesso</i>	» 669
<i>Antoine-Marie Graziani, «Si è risposto a Lutero e si risponde ogni giorno agli eretici»: Pier Maria Giustiniani l'antijustificateur</i>	» 681
<i>Ada Grossi, Le cariche comunali lodigiane fino al 1300: note a margine degli Atti del comune di Lodi</i>	» 705
<i>Paola Guglielmotti, La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria</i>	» 727
<i>Valeria Leoni, Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile</i>	» 751

<i>Sandra Macchiavello</i> , Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)	pag. 771
<i>Marta Luigina Mangini</i> , Parole e immagini del perduto <i>Liber instrumentorum porte Cumane</i> (Milano, metà del secolo XIII)	» 801
<i>Paola Massa</i> , La gestione tecnico-organizzativa di un 'edificio da carta' a metà Seicento	» 825
<i>Patrizia Merati</i> , Produzione e conservazione documentaria tra X e XI secolo in area lariana: il notaio <i>Teodevertus</i> e la sua clientela laica	» 851
<i>Bianca Montale</i> , Politica e amministrazione a Genova dall'Unità a Porta Pia	» 879
<i>Angelo Nicolini</i> , Nel porto di Savona, 1500-1528: una finestra sul Mediterraneo?	» 899
<i>Antonio Olivieri</i> , L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. L'acquisizione di patrimoni connessi con l'esercizio del credito e i suoi riflessi archivistici	» 923
<i>Sandra Origone</i> , Rodi dei Cavalieri e i Genovesi	» 947
<i>Arturo Pacini</i> , Algeri 1541: problemi di pianificazione strategica di un disastro annunciato	» 965
<i>Martina Pantarotto</i> , <i>Vox absentiae</i> : tracce di un archivio conventuale disperso e distrutto. Santa Maria delle Grazie di Bergamo (OFM Obs.)	» 993
<i>Alberto Petrucciani</i> , L'«altra» biblioteca Durazzo: un catalogo (quasi) sconosciuto	» 1005
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Tomaso Campofregoso, uomo di cultura, bibliofilo, mecenate	» 1023
<i>Luisa Piccinno</i> , Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti commerciali	» 1045
<i>Vito Piergiovanni</i> , Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo	» 1061
<i>Valeria Polonio</i> , Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici	» 1069

<i>Marco Pozza</i> , Viviano, <i>scriptor, notarius et iudex</i> : un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204-1223)	pag. 1093
<i>Maria Stella Rollandi</i> , Questioni di confine e regime delle acque. Matteo Vinzoni e il feudo di Groppoli in Lunigiana (1727-1760)	» 1111
<i>Antonella Rovere</i> , Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione	» 1137
<i>Valentina Ruzzin</i> , <i>Inventarium conficere</i> tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)	» 1157
<i>Eleonora Salomone Gaggero</i> , <i>Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.</i> La spedizione del console Q. Marcio Filippo contro i Liguri Apuani fra fantasia e realtà	» 1183
<i>Anna Maria Salone Gobat</i> , La Val Grue. Brevi notizie storiche sui paesi della valle	» 1207
<i>Rodolfo Savelli</i> , Virtuosismi in tipografia. A proposito di tre edizioni del <i>Corpus iuris civilis</i> (1580-1587)	» 1227
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni	» 1251
<i>Francesco Surdich</i> , Gli indigeni della Terra del Fuoco nel diario di viaggio di Charles Darwin	» 1277
<i>Caterina Tristano</i> , I percorsi della spiritualità sui fogli di un libro: il Salterio di san Romualdo a Camaldoli	» 1291
<i>Gian Maria Varanini</i> , Una riunione della <i>curia vassallorum</i> del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nel 1260. Pratiche feudali, lessico 'comunale'	» 1341
<i>Marco Vendittelli</i> , I <i>Capitula</i> del castello di Carpineto nel Lazio del 1310	» 1357
<i>Stefano Zamponi</i> , Gli statuti di Pistoia del XII secolo. Note paleografiche, codicologiche, archivistiche	» 1367
<i>Andrea Zanini</i> , Filantropia o controllo sociale? Le opere assistenziali di un feudatario del Settecento	» 1387

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - † DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare dicembre 2019

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)